

1110
10 SET. 2015

ATTO DI TRANSAZIONE

Addi 03 del mese di Agosto 2015, in Cagliari,

TRA

la **CENTRO RIABILITATIVO SANTA LUCIA S.R.L.** (P.Iva 02044750921),
corrente in ASSEMINI alla Via Madrid, in persona del legale rappresentante, Dott.
Giuseppe Murgia, di seguito anche Santa Lucia S.r.l.,

E

l'**AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI** (CF 0226143092) con sede in
Selargius, alla via Piero della Francesca n. 1, in persona del Commissario e Legale
rappresentante p.t. Dott.ssa Savina Ortu, di seguito anche ASL 8,

PREMESSO

- **che** con il decreto n. 2160 del 16/7/2014, il Tribunale di Cagliari ha ingiunto all'Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari il pagamento: *1. della somma di capitale di euro 147.464,99, 2. degli interessi come da domanda e 3. delle spese liquidate in euro 1.500,00 per competenze professionali, euro 357,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA e altre successive occorrendo*, a fronte dell'erogazione di prestazioni di riabilitazione nel periodo 1998-2000 da parte della Santa Lucia S.r.l.;
- **che** con atto di citazione notificato in data 24 ottobre 2014, la ASL 8 ha proposto opposizione;
- **che**, con ordinanza del Tribunale di Cagliari in composizione monocratica Giudice Dott. Paolo Piana del 11/2/2015, il citato decreto è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo;
- **che** il decreto è stato notificato in forma esecutiva ed è oggi suscettibile di esecuzione forzata;
- **che** non è contestato né contestabile che le prestazioni oggetto della domanda di pagamento siano state effettivamente erogate;

- **che** non è contestata, ne è contestabile, la quantificazione delle somme richieste a fronte dell'erogazione delle suddette prestazioni;
- **che** è semmai contestata dalla ASL la modalità di accettazione dei pazienti in assenza di autorizzazione ma che su tale questione si è pronunciata la sentenza TAR Sardegna n. 706 del 9/7/2001, passata in giudicato, resa tra le stesse parti che *ha espressamente dichiara(to) il diritto dei centri erogatori di prestazioni riabilitative a procedere all'accettazione dei pazienti ancorché non autorizzati dagli specialisti dell'Azienda USL;*
- **che**, al riguardo, nella motivazione del provvedimento di concessione in corso di causa della provvisoria esecutività al D.I. opposto il Tribunale ha, nel merito, disatteso le difese tutte rassegnate dalla ASL n. 8 con ciò lasciando sostanzialmente intendere l'esito finale del giudizio;
- **che** la Santa Lucia S.r.l. ha avanzato richiesta di pagamento del capitale dovuto nonché degli interessi convenzionali, calcolati nella misura prevista dall'art. 7 della convenzione vigente *ratione temporis* e pari al tasso di sconto maggiorato di tre punti percentuali, a partire dalla scadenza di novanta giorni dalla consegna della contabilità;
- **che** la somma dovuta per interessi al 30/7/2015 ammonterebbe ad euro 115.000,00, circa, e il capitale ad euro 147.464,99, per un totale di circa euro 262.000,00 *s.e. e/o o.*;
- **che**, pendente il giudizio di opposizione, le parti hanno deciso di addivenire ad una transazione facendosi reciproche concessioni,

tutto ciò premesso

si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto di transazione.

Art. 2

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI, senza alcun riconoscimento delle avverse pretese né riconoscimento, nemmeno implicito, delle ragioni vantate dalla CENTRO RIABILITATIVO SANTA LUCIA S.R.L. e, quindi, al mero fine di evitare il

rischio obiettivo dell'esito della lite, si obbliga a corrispondere a quest'ultima la somma forfetaria di euro 210.000,00 (euroduecentodiecimila/00), a fronte del credito portato in decreto come identificato in premessa, e un contributo per spese legali, relativamente alla fase monitoria e di opposizione, pari a totali euro 7000,00 (eurosettemila/00) oltre accessori di legge.

Art. 3

La CENTRO RIABILITATIVO SANTA LUCIA S.R.L., senza alcun riconoscimento, nemmeno implicito, delle avverse pretese e delle avverse ragioni, dietro il pagamento delle somme sopra indicate da parte della Azienda Sanitaria Locale di Cagliari nei termini di cui al successivo art. 5 e condizionatamente allo stesso, dichiara di voler rinunciare al decreto ingiuntivo n. 2160/2014 del 16/7/2014 e di non aver alcuna altra ragione di credito o azione o altra pretesa comunque denominata nei confronti dell'Azienda stessa con riferimento alle prestazioni azionate con tale atto.

Art. 4

Le Parti dichiarano che, con il pieno e tempestivo adempimento dell'obbligazione di pagamento di cui al precedente articolo 1 della presente scrittura, sarà bonariamente definito il contenzioso relativo alle prestazioni oggetto del procedimento monitorio.

Art. 5

Il pagamento delle somme indicate all'art. 1 che precede da parte della Azienda Sanitaria Locale di Cagliari avverrà entro e non oltre il giorno 20 del mese di settembre 2015, sul c/c bancario della Società sul quale sono attualmente regolati i rapporti economici tra le parti.

Decorso tale termine, il cui mancato rispetto è da intendersi come avveramento di una condizione risolutiva, senza che la Azienda Sanitaria Locale di Cagliari abbia adempiuto all'intero pagamento, la transazione perderà di efficacia e ciascuna delle parti sarà libera di agire secondo i propri originari titoli e ragioni.

Art. 6

A seguito dell'integrale e tempestivo pagamento, il decreto ingiuntivo n. 2160/2014 non sarà più eseguibile e comunque rinunciato e il giudizio di opposizione RG 9097/2014 verrà abbandonato.

Le spese di giudizio saranno interamente compensate tra le parti che sosterranno ciascuna i costi di propria competenza, fatta sola eccezione per il contributo riconosciuto nella presente scrittura a favore della Santa Lucia s.r.l.

I procuratori costituiti nel giudizio RG 9097/2014 sottoscrivono la presente per rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 68 della legge 31 dicembre 2012 n. 247.

La presente scrittura verrà registrata solo in caso d'uso, con costi a carico del soggetto interessato.

CENTRO RIABILITATIVO SANTA LUCIA

DOTT. GIUSEPPE MURGIA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI

IL LEGALE RAPPRESENTENTE

DOTT.SSA SAVINA ORTU

Per rinuncia alla solidarietà

Avv. Massimo Lai

Avv. Carlo Diana

Avv. Silvana Murru

Il presente allegato è composto di n° 4 fogli.

IL RESP. LE AFFARI LEGALI
(Avv. Paola Trudu)

(4/4)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 1110 DEL 10 SET. 2015
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Antonella Carreras Dott. Pier Paolo Pani
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Savina Ortu